Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio

Scheda informativa
Nuova malattia COVID-19 (coronavirus): **disciplinamento dell'assunzione dei costi dell'analisi per il SARS-CoV-2 e delle prestazioni correlate**

Data: 21 dicembre 2020

Incide

1 Situazione iniziale 2

2 Condizioni per l'assunzione delle spese da parte della Confederazione 3

2.1 Strategia di prelievo di campioni dell'UFSP del 18 dicembre 2020 3

2.2 Fornitori di prestazioni 5

2.3 Analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2, analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 effettuate in laboratori autorizzati 5

2.4 Test rapidi per il SARS-CoV-2 5

2.4.1 Utilizzo dei test rapidi non biomolecolari per il SARS-CoV-2 6

2.4.2 Utilizzo di test rapidi SARS-CoV-2 con metodi di biologia molecolare 6

2.4.3 Persone su cui possono essere eseguiti test rapidi per il SARS-CoV-2 6

3 Spese assunte dalla Confederazione 7

3.1 Principi 7

3.2 Prelievo del campione 8

3.3 Esecuzione dell'analisi compreso il disbrigo dell'incarico 9

3.3.1 Analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 9

3.3.2 Analisi immunologica degli antigeni SARS-CoV-2 e test rapidi per il SARS-CoV-2 9

3.3.3 Analisi immunologica per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 10

4 Spese delle analisi per il SARS-CoV-2 non assunte dalla Confederazione 12

5 Attuazione tecnica 12

5.1 Fatturazione 12

5.2 Tariffe e posizioni tariffali previste per i fornitori di prestazioni (valide dal 21 dicembre 2020) 14

5.3 Verifica del diritto di fatturazione 16

5.4 Controllo delle fatture 16

5.5 Comunicazione all'UFSP 16

6 Entrata in vigore 17

Ulteriori informazioni:
Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen-krankenversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

1 Situazione iniziale

Dal 25 giugno 2020 la Confederazione assume le spese delle analisi di biologia molecolare (p. es. PCR) e delle analisi immunologiche (sierologiche) per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 e dal 2 novembre 2020 anche quelle delle analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e dei test rapidi non automatizzati per il rilevamento diretto del SARS-CoV-2 sul singolo paziente[1], eseguiti in regime ambulatoriale su persone che soddisfano i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) (art. 26 cpv. 1 ordinanza 3 COVID-19[2]).

Dal 2 novembre 2020, la Confederazione assume le spese dei test rapidi SARS-CoV-2 anche per i prelievi e i test rapidi effettuati in studio medico, in ospedale, in farmacia o in un centro di test (art. 24 cpv. 1 lett. b ordinanza 3 COVID-19). Allo scopo, queste strutture sono esonerate, in modo mirato e per la durata di validità dell'ordinanza 3 COVID-19 (fino al 31 dicembre 2021), dall'obbligo di autorizzazione per l'esecuzione di analisi nel campo delle malattie trasmissibili. Inoltre queste strutture possono prelevare campioni per le analisi di biologia molecolare nonché fatturare queste prestazioni.

A partire dal 21 dicembre 2020, i test rapidi SARS-CoV-2 possono essere effettuati anche quando i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 18 dicembre 2020 non sono adempiuti. I test devono essere impiegati conformemente alle disposizioni degli articoli 24 – 24*d* dell'ordinanza 3 COVID-19. Per effettuarli in queste circostanze occorre tener conto del promemoria sull'impiego dei test rapidi al di fuori dei criteri di prelievo di campioni dell'UFSP del 18 dicembre 2020[3].

Le spese delle analisi per il SARS-CoV-2, test rapidi compresi, effettuati al di fuori dei criteri di prelievo di campioni dell'UFSP non sono assunte né dalla Confederazione né dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Esse devono essere fatturate al richiedente (datore di lavoro ecc.).

La presente regolamentazione dell'assunzione delle spese riguarda le analisi per il SARS-CoV-2 effettuate in ambito ambulatoriale. Le analisi svolte in ambito stazionario sono comprese negli importi forfettari per singolo caso stabiliti per le cure ospedaliere (DRG, art. 49 della legge federale sull'assicurazione malattie [LAMal][4]), e quindi non comportano spese aggiuntive per i pazienti e gli assicuratori.

[1] Denominati qui di seguito «test rapidi SARS-CoV-2»
[2] RS 818.101.24
[3] Cfr. promemoria sull'impiego dei test rapidi al di fuori dei criteri di prelievo di campioni dell'UFSP del 18 dicembre 2020 consultabili su www.bag.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Informazioni per i professionisti della salute
[4] RS 832.10

Ulteriori informazioni:
Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen-krankenversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

2 Condizioni per l'assunzione delle spese da parte della Confederazione

Per l'assunzione delle spese delle analisi per il SARS-CoV-2 da parte della Confederazione continuano a fare stato i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP. Queste direttive sono state modificate a partire dal 18 dicembre 2020 (con effetto dal 21 dicembre 2020)[5].

2.1 Strategia di prelievo di campioni dell'UFSP del 18 dicembre 2020[6]

Il test per la COVID-19 è raccomandato[7]:

- **in ambito ambulatoriale a persone sintomatiche** che soddisfano uno dei criteri clinici[8]:
  - **analisi di biologia molecolare** (p. es. metodi basati sulla PCR)
  - i **test rapidi SARS-CoV-2** possono essere impiegati quando sono cumulativamente soddisfatti i tre criteri seguenti:
    - sintomi iniziati da meno di quattro giorni E
    - persona non appartenente a uno dei gruppi particolarmente a rischio[9] E
    - persona che non lavora nel settore sanitario direttamente a contatto con pazienti
- a **persone asintomatiche**:
  - test mediante **analisi di biologia molecolare** (p. es. PCR) o **test** antigenico **rapido**
    - prescrizione da parte di un medico secondo le raccomandazioni dell'UFSP, **per studiare e tenere sotto controllo un focolaio**;
    - su persone che si trovano in **quarantena**[10];
    - **a persone che hanno ricevuto dall'app SwissCovid la segnalazione di un incontro con un caso di COVID-19**. Il test dovrebbe essere effettuato una tantum al più presto dal 5° giorno dopo il contatto;[11]
- test antigenici rapidi effettuati su **persone asintomatiche al di fuori dei criteri di prelievo di campioni** (p. es. nell'ambito di un piano di protezione): i test con esito positivo devono essere immediatamente confermati mediante analisi di biologia molecolare (p. es. PCR).

Il servizio cantonale competente può anche prescrivere analisi (sierologiche) per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2.

L'algoritmo d'indicazione per l'analisi per il SARS-CoV-2 seguente non è vincolante[12].

---

[5] Cfr. criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 18 dicembre 2020, consultabili su www.bag.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulari per la dichiarazione.

[6] La strategia di prelievo di campioni dell'UFSP descritta nella scheda informativa non è vincolante. Per i criteri vincolanti di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP cfr. il documento Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 18 dicembre 2020, consultabile su: www.bag.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulari per la dichiarazione.

[7] Per ora sono disponibili soltanto i test antigenici rapidi. In futuro si potranno forse trovare sul mercato anche altri tipi di test rapido. Questi dovranno soddisfare i criteri minimi definiti nell'allegato 5*a* dell'ordinanza 3 COVID-19 e figurare espressamente nella «lista bianca» dell'UFSP, consultabile su: wwww.bag.admin.ch > Medicina & ricerca > Medicamenti e dispositivi > Informazioni specialistiche sui test COVID-19

[8] Per i bambini di età inferiore a 12 anni, le indicazioni per il test sono diverse (cfr. Procedura raccomandata per i bambini sintomatici fino a 12 anni e indicazioni per il test)

[9] Qui è disponibile la definizione aggiornata delle «persone particolarmente a rischio»

[10] Può essere effettuato un test a partire dal 5° giorno dopo il (primo) contatto. Un test con esito negativo non pone fine anticipatamente alla quarantena.

[11] La segnalazione dall'app SwissCovid indica la data del contatto. Un test PCR con esito negativo (analisi di biologia molecolare) e in special modo un test antigenico rapido con esito negativo non escludono la possibilità di un contagio.

[12] Cfr. il documento Criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 18 dicembre 2020, consultabile su: www.bag.admin.ch > Malattie > Combattere le malattie infettive > Sistemi di dichiarazione per malattie infettive > Malattie infettive a dichiarazione obbligatoria > Formulari per la dichiarazione.

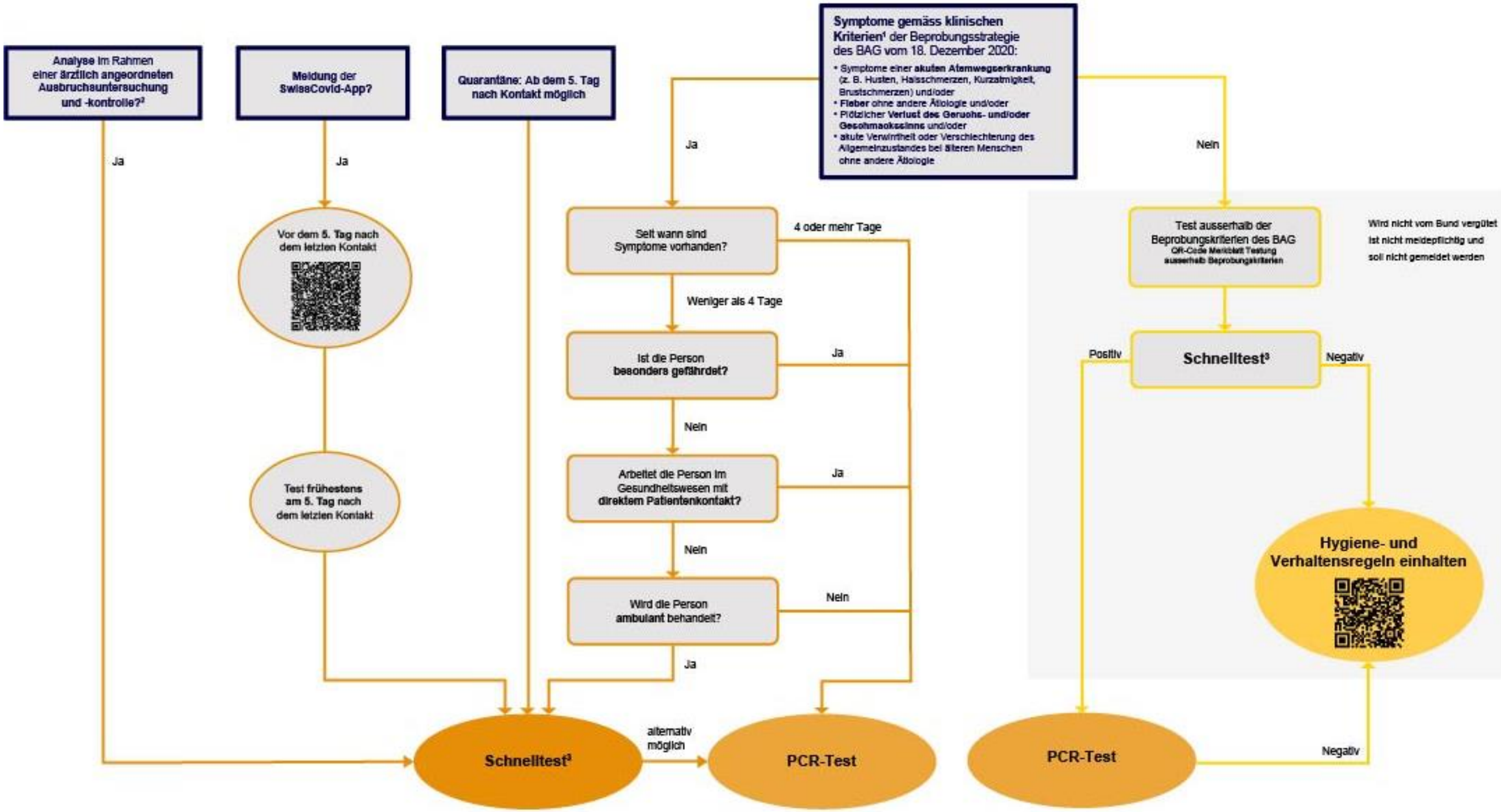

1 Andere, unspezifische oder seltenere Symptome sind: Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, allgemeine Schwäche, Schnupfen, Magen-Darm-Symptome (z. B. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen), Hautausschläge (z. B. Pseudo-Frostbeulen, urtikarielle, vesikuläre oder morbilliforme Exantheme)

2 Zur Ausbruchsuntersuchung und –kontrolle können Antigen-Schnelltests gemäss der Empfehlungen des BAG von Ärztinnen und Ärzten in allen Settings verwendet werden (z.B. auch bei besonders gefährdeten Personen oder bei Gesundheitsfachpersonen).

3 «Schnelltests» müssen die Mindestkriterien gemäss Anhang 5a der Covid-19-Verordnung 3 erfüllen und und auf der «Whitelist» des BAG www.bag.admin.ch/covid19-testung namentlich aufgeführt sein.

Fig. 1: algoritmo dell'UFSP per l'indicazione dell'analisi del SARS-CoV-2 del 18 dicembre 2020 (la versione italiana seguirà più tardi)

Ulteriori informazioni:
Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen-krankenversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

2.2 Fornitori di prestazioni

Le spese delle analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2, delle analisi immunologiche per l'antigene SARS-CoV-2, dei test rapidi per il SARS-CoV-2 e delle analisi immunologiche per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 eseguiti in regime ambulatoriale e delle prestazioni correlate (prestazioni di cui all'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19) sono presi a carico dalla Confederazione per le persone che soddisfano i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 18 dicembre 2020. Le prestazioni corrispondenti devono essere fornite dai fornitori di prestazioni seguenti conformemente alla LAMal:

- medici;
- farmacisti;
- ospedali;
- laboratori di cui all'articolo 54 capoverso 3 dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal)[13] e laboratori d'ospedale di cui all'articolo 54 capoverso 2 OAMal. I laboratori devono disporre di un'autorizzazione secondo l'articolo 16 capoverso 1 della legge sulle epidemie (LEp)[14];
- nonché, inoltre, centri di test (drive-in compresi) gestiti dal Cantone o su suo incarico. Nei centri di test la Confederazione assume le spese soltanto nel caso in cui la struttura sia gestita dal Cantone o su suo incarico. In merito alla garanzia della qualità, questi centri e drive-in devono soddisfare come requisiti minimi le prescrizioni cantonali. Ne consegue che le prestazioni di centri di test o drive-in organizzati privatamente senza mandato cantonale non sono coperte dalla Confederazione.

Inoltre, dal 2 novembre 2020 l'ordinanza 3 COVID-19 permette di effettuare test rapidi SARS-CoV-2, al di fuori di laboratori autorizzati, in studi medici, farmacie, laboratori che non dispongono di un'autorizzazione secondo l'articolo 16 LEp, ospedali e centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico (art. 24 cpv. 1 lett. b ordinanza 3 COVID-19; per ulteriori informazioni cfr. cap. 2.4.). Questo disciplinamento è temporaneo ed è limitato alla durata di validità dell'ordinanza 3 COVID-19.

2.3 Analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2, analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 effettuate in laboratori autorizzati

Le analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 e le analisi immunologiche degli antigeni SARS-CoV-2 e per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 possono essere effettuate in laboratori autorizzati a patto che

- siano garantite l'affidabilità e la prestazione attesa dei sistemi di test impiegati e
- siano rispettate le usuali condizioni strutturali e organizzative volte a garantire la qualità dei risultati.

2.4 Test rapidi per il SARS-CoV-2

A partire dal 21 dicembre 2020, è autorizzato di principio l'impiego non solo di test antigenici rapidi, ma anche di altri test rapidi non automatizzati per il rilevamento diretto del SARS-CoV-2 sul singolo paziente, ossia dei cosiddetti «test rapidi SARS-CoV-2».

Possono essere utilizzati soltanto i test rapidi che soddisfano i criteri minimi definiti nell'allegato 5*a* dell'ordinanza 3 COVID-19 ed espressamente menzionati nella «lista bianca» dell'UFSP[15]. Per

[13] RS 832.102

[14] RS 818.101

[15] consultabile su: www.bag.admin.ch > Medicina & ricerca > Medicamenti e dispositivi medici > Informazioni specialistiche sui test COVID-19

validazione indipendente dei sistemi di test si intende che il laboratorio incaricato di effettuarla non deve trovarsi in un conflitto d'interessi.

La normativa applicabile a questi test rapidi per il SARS-CoV-2, che definisce i presupposti necessari per i test, è prevista agli articoli 24, 24*a* e 24*c* dell'ordinanza 3 COVID-19.

2.4.1 Utilizzo dei test rapidi non biomolecolari per il SARS-CoV-2

Secondo l'articolo 24 capoverso 1 dell'ordinanza 3 COVID-19, il prelievo di campioni e l'esecuzione dei test rapidi per il SARS-CoV-2 sono consentiti non soltanto in laboratori autorizzati, bensì anche in studi medici, farmacie e ospedali nonché centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico.

Queste strutture sono esonerate per la durata di validità dell'ordinanza 3 COVID-19 dall'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 16 LEp a patto che siano soddisfatti tutti i requisiti seguenti di cui all'articolo 24 capoverso 4 dell'ordinanza 3 COVID-19.

- Requisiti fondamentali:
  - sono previste e rispettate misure di sicurezza e piani di protezione adeguati per proteggere l'essere umano, gli animali, l'ambiente e la biodiversità; la protezione di esseri umani, animali, ambiente e biodiversità.
- Requisiti strutturali e organizzativi per garantire la qualità dei risultati:
  - i test sono effettuati soltanto da personale appositamente formato e secondo le istruzioni del produttore;
  - i risultati dei test sono interpretati sotto la sorveglianza di persone con le conoscenze tecniche specifiche necessarie; a tal fine è anche possibile rivolgersi a specialisti esterni;
  - le strutture tengono una documentazione che dimostri la tracciabilità e la qualità dei sistemi di test impiegati; la documentazione deve essere conservata;
  - le strutture sono autorizzate dal Cantone a eseguire i test.[16]

I Cantoni sono competenti per i controlli del rispetto e l'applicazione dei requisiti nelle strutture.

I test rapidi per il SARS-CoV-2 possono essere effettuati anche al di fuori di queste strutture, a patto che un medico o un farmacista si assuma la responsabilità di garantire il rispetto dei requisiti previsti agli articoli 24–24*b* dell'ordinanza 3 COVID-19.

2.4.2 Utilizzo di test rapidi SARS-CoV-2 con metodi di biologia molecolare

I test rapidi per il SARS-CoV-2 basati su metodi di rilevazione biomolecolari possono essere effettuati soltanto in laboratori autorizzati, oppure al di fuori di tali laboratori ma soltanto se il dirigente del laboratorio si assume la responsabilità dell'esecuzione dei test.

2.4.3 Persone su cui possono essere eseguiti test rapidi per il SARS-CoV-2

I test rapidi per il SARS-CoV-2 possono essere effettuati su persone che soddisfano i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 18 dicembre 2020 (art. 24*b* cpv. 1 ordinanza 3 COVID-19).

Dal 21 dicembre 2020, questi test rapidi possono essere effettuati anche su persone che non soddisfano i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP, a patto che siano soddisfatti tutti i criteri seguenti:

- la struttura soddisfa i requisiti previsti all'articolo 24 capoverso 4 e all'articolo 24*a* dell'ordinanza 3 COVID-19;

[16] Per ulteriori informazioni cfr. cap. 5.3 (Verifica del diritto di fatturazione).

- la struttura o la persona che effettua il test rapido per il SARS-CoV-2
    - permette il prelievo di un campione per un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 metodo diagnostico di conferma;
    - informa il servizio cantonale competente per il tracciamento dei contatti se questo metodo diagnostico non è previsto.

Per l'impiego dei test rapidi per il SARS-CoV-2 al di fuori dei criteri di prelievo di campioni fa stato il «Promemoria sull'impiego dei test rapidi al di fuori dei criteri di prelievo dell'UFSP, versione del 18 dicembre 2020»[17].

3 Spese assunte dalla Confederazione

3.1 Principi

La Confederazione assume le spese delle analisi per il SARS-CoV-2 e delle prestazioni correlate se le condizioni della strategia dell'UFSP del 18 dicembre 2020 in materia di prelievo di campioni sono adempiute. Nel caso che le condizioni non siano adempiute, le spese dell'analisi per il SARS-CoV-2 e delle prestazioni correlate sono a carico della persona o dell'istituzione che ha richiesto l'analisi.

Inoltre, in base ai criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 18 dicembre 2020, la Confederazione copre i costi dell'analisi biomolecolare di conferma (p. es. PCR) in caso di esito positivo del test rapido per il SARS-CoV-2 eseguito al di fuori dei criteri di prelievo di campioni dell'UFSP.

Le spese delle dichiarazioni obbligatorie alle autorità ai sensi dell'articolo 12 capoversi 1 e 2 LEp sono già compresi negli importi forfettari a carico della Confederazione. I criteri dettagliati di dichiarazione sono contenuti nei criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 18 dicembre 2020. Secondo l'articolo 26*a* capoverso 7 dell'ordinanza 3 COVID-19 la Confederazione può può esigere la restituzione della rimunerazione dal fornitore di prestazioni se quest'ultimo viola il suo obbligo di dichiarazione secondo l'articolo 12 LEp.

Quanto assunto dalla Confederazione è un importo massimo. Se i costi effettivi sono inferiori, devono essere fatturati questi ultimi. Con l'adeguamento dell'ordinanza del 27 novembre 2009[18] concernente l'imposta sul valore aggiunto (ordinanza sull'IVA, OIVA; art. 35 cpv. 2 lett. o), i farmacisti e i collaboratori dei centri di test ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza 3 COVID sono considerati membri delle professioni mediche e sanitarie per l'esecuzione di analisi per il SARS-CoV-2 ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 della stessa ordinanza, indipendentemente dall'assunzione delle spese da parte della Confederazione. Le analisi effettuate da questi fornitori di prestazioni e le prestazioni correlate sono quindi esentate dall'imposta sul valore aggiunto. L'esenzione vale per i centri di test con effetto retroattivo a partire dal 25 giugno 2020 e per i farmacisti con effetto retroattivo a partire dal 2 novembre 2020.

Se su una persona sono eseguite lo stesso giorno un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 e un'analisi immunologica per il SARS-CoV-2, un test rapido per il SARS-CoV-2 o un'analisi per il rilevamento di anticorpi contro il SARS-CoV-2, la Confederazione assume una tantum quanto segue:

- le quote di spesa per il prelievo del campione e l'invio del risultato del test alla persona testata e alle autorità competenti, nonché
- le quote di spesa per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione.

[17] Cfr. il documento Promemoria sull'impiego dei test rapidi al di fuori dei criteri di prelievo dell'UFSP del 18 dicembre 2020, consultabile su: www.bag.admin.ch > Malattie > Malattie infettive > focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Informazioni per i professionisti della salute > Documenti

[18] RS 641.201

Per l'analisi per il SARS-CoV-2 e le prestazioni correlate, i fornitori di prestazioni **non sono autorizzati a fatturare ulteriori costi** alle persone testate o agli assicuratori (come p. es. supplementi per servizio notturno, d'emergenza o in giorni festivi).

Se nello stesso incarico vengono disposte ulteriori analisi per la persona testata, il laboratorio non è autorizzato a fatturare una tassa d'incarico (posizione 4700.00 dell'elenco delle analisi) o una tassa di presenza (posizione 4707.00 dell'elenco delle analisi) oltre agli importi assunti dalla Confederazione per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione.

3.2 Prelievo del campione

Il prelievo del campione consiste nel prelievo, nell'invio del risultato del test ed eventualmente in un colloquio dettagliato con il paziente, ossia nei tre elementi seguenti:

- il prelievo del campione (posizione tariffale 01.01.1000, CHF 25.00) comprende il colloquio con il paziente, il tampone e/o il prelievo di sangue (o il prelievo di un altro campione validato) e il materiale di protezione;

  Tutti i fornitori di prestazioni ottengono contributi identici per il prelievo del campione; in questo caso l'indicazione si basa su una segnalazione dell'applicazione SwissCovid App o di uno strumento di valutazione del rischio di contagio da COVID-19 basato su Internet (autovalutazione sul coronavirus ecc.) o secondo i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 18 dicembre 2020;

- l'invio del risultato del test alla persona testata e la dichiarazione obbligatoria alle autorità ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 LEp (posizione tariffale 01.01.1100, CHF 2.50) comprende anche la richiesta del codice di attivazione generato dal sistema di tracciamento di prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 (*Swiss Proximity Tracing System*, SPTS) in caso di infezione accertata; il fornitore di prestazioni tenuto alla dichiarazione può fatturare questa posizione *una tantum* per paziente e giorno;

- il medico può fatturare l'importo massimo previsto di 22.50 franchi per un colloquio dettagliato con il paziente (posizione tariffale 01.01.1050) soltanto se conduce effettivamente un tale colloquio, compreso un eventuale esame clinico per stabilire un'indicazione dell'analisi per il SARS-CoV-2 in rapporto con un'analisi per il SARS-CoV-2;
  il colloquio medico-paziente dettagliato corrisponde a una vera consultazione medica, con un contatto tra medico e paziente, in cui viene effettuato un vero colloquio e in caso di bisogno un breve esame clinico per stabilire l'indicazione di un'analisi per il SARS-CoV-2; un esame clinico nell'ambito del colloquio medico-paziente dettagliato al momento del prelievo del campione da utilizzare per un'analisi per il SARS-CoV-2 non costituisce un presupposto necessario; l'esame clinico può limitarsi ad esempio alla misurazione della temperatura o della saturimetria (SpO_2);
  il colloquio medico-paziente dettagliato è indicato soprattutto per i pazienti con fattori di rischio o con sintomi incerti o gravi.

La Confederazione assume ancora le spese per i prelievi di campioni effettuati in un laboratorio, una farmacia o un centro di test senza indicazione medica. Questa massima continua a valere unicamente per l'analisi di biologia molecolare, l'analisi degli antigeni e i test rapidi per il SARS-CoV-2.

Per l'assunzione delle spese delle analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 da parte della Confederazione è necessaria una prescrizione del servizio cantonale competente.

La Confederazione si fa anche carico delle spese dell'analisi e delle prestazioni correlate fornite da diverse parti, per esempio se c'è stato un colloquio medico-paziente dettagliato, se il medico ha inviato i risultati alla persona testata e alle autorità e se il prelievo del campione è stato effettuato da un laboratorio, un ospedale, una farmacia o un centro di test.

Il materiale per il prelievo del campione è messo a disposizione dal laboratorio e compensato mediante le quote di spesa per il disbrigo dell'incarico salvo che per i test rapidi SARS-CoV-2 per i quali il tampone nasofaringeo sterile per il prelievo del campione è fornito nel kit.

Il fornitore di prestazioni secondo la LAMal (medici, laboratori, farmacisti e ospedali) o il centro di test gestito dal Cantone o su suo incarico effettuano il prelievo del campione e sono responsabili anche della compilazione del mandato al laboratorio con i dati personali del paziente, inclusi quelli sull'assicurazione e il numero di assicurato, i dati clinici e l'indicazione per l'analisi. La verifica del rispetto dei requisiti per l'assunzione delle spese del test spetta al fornitore di prestazioni.

3.3 Esecuzione dell'analisi compreso il disbrigo dell'incarico

Gli importi massimi assunti dalla Confederazione per le analisi per il SARS-CoV-2 e per le prestazioni correlate sono descritti in dettaglio nell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19 e illustrati nella figura 2.

L'importo di 24 franchi previsto per il disbrigo degli incarichi, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione può essere fatturato soltanto dai laboratori autorizzati ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal). Questi laboratori effettuano le analisi su incarico esterno o di terzi assegnato da un altro fornitore di prestazioni. Rientrano nel novero dei laboratori autorizzati ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 OAMal i laboratori privati e i laboratori d'ospedale che soddisfano le condizioni riguardo la direzione ai sensi di questa stessa disposizione. Se un laboratorio ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 OAMal esegue un'analisi per il SARS-CoV-2 senza incarico di un fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 dell'ordinanza 3 COVID-19 (per i laboratori privati ciò è possibile soltanto per la durata di validità dell'ordinanza 3 COVID-19), l'allegato 6 di tale ordinanza dispone che può fatturare soltanto un importo di 5 franchi per il disbrigo di tale incarico (posizione tariffale 01.01.1350).

3.3.1 Analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2

Ai sensi dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19, per l'**analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2** la Confederazione assume al massimo i seguenti importi:

- se l'analisi è eseguita da un laboratorio ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 OAMal[19] su incarico di un altro fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 dell'ordinanza 3 COVID-19: al massimo 106 franchi. L'importo è così composto: 82 franchi per l'analisi e 24 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione;
- se l'analisi è eseguita dopo il prelievo di un campione da un laboratorio ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 OAMal senza incarico di un fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 dell'ordinanza 3 COVID-19 (per i propri bisogni): al massimo 87 franchi. L'importo è così composto: 82 franchi per l'analisi e 5 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione;
- se l'analisi è eseguita da un laboratorio d'ospedale ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal per i bisogni propri dell'ospedale: al massimo 87 franchi. L'importo è così composto: 82 franchi per l'analisi e 5 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione.

Dal 21 dicembre 2020, l'importo aggiuntivo temporaneo per le analisi rapide di biologia molecolare non è più assunto dalla Confederazione, poiché le apparecchiature ad alte prestazioni disponibili assicurano sufficienti capacità.

3.3.2 Analisi immunologica degli antigeni SARS-CoV-2 e test rapidi per il SARS-CoV-2

In virtù dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19, per l'**analisi immunologica degli antigeni SARS-CoV-2 e i test rapidi per il SARS-CoV-2** la Confederazione assume al massimo i seguenti importi:

- se l'analisi è eseguita da un laboratorio ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 OAMal su incarico di un altro fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 dell'ordinanza 3 COVID-19: al massimo 49 franchi. L'importo è così composto: 25 franchi per l'analisi e 24 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione;

[19] RS 832.102

- se l'analisi è eseguita dopo il prelievo di un campione da un laboratorio ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 OAMal senza incarico di un fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 dell'ordinanza 3 COVID-19 (per i propri bisogni): al massimo 30 franchi. L'importo è così composto: 25 franchi per l'analisi e 5 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione;
- se l'analisi è eseguita da un altro fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 dell'ordinanza 3 COVID-19 (p. es. in uno studio medico, un ospedale, una farmacia o un centro di test): al massimo 30 franchi. L'importo è così composto: 25 franchi per l'analisi e 5 franchi per il disbrigo dell'incarico. Questa regola vale soltanto per i testi rapidi per il SARS-CoV-2, ma non per le altre analisi riguardanti il SARS-CoV-2.

3.3.3 Analisi immunologica per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2

Ai sensi dell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19, per le analisi immunologiche per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 la Confederazione assume al massimo il seguente importo:

se l'analisi è effettuata da un laboratorio ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 OAMal su incarico del medico cantonale: al massimo 49 franchi. L'importo è così composto: 25 franchi per l'analisi e 24 franchi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione.

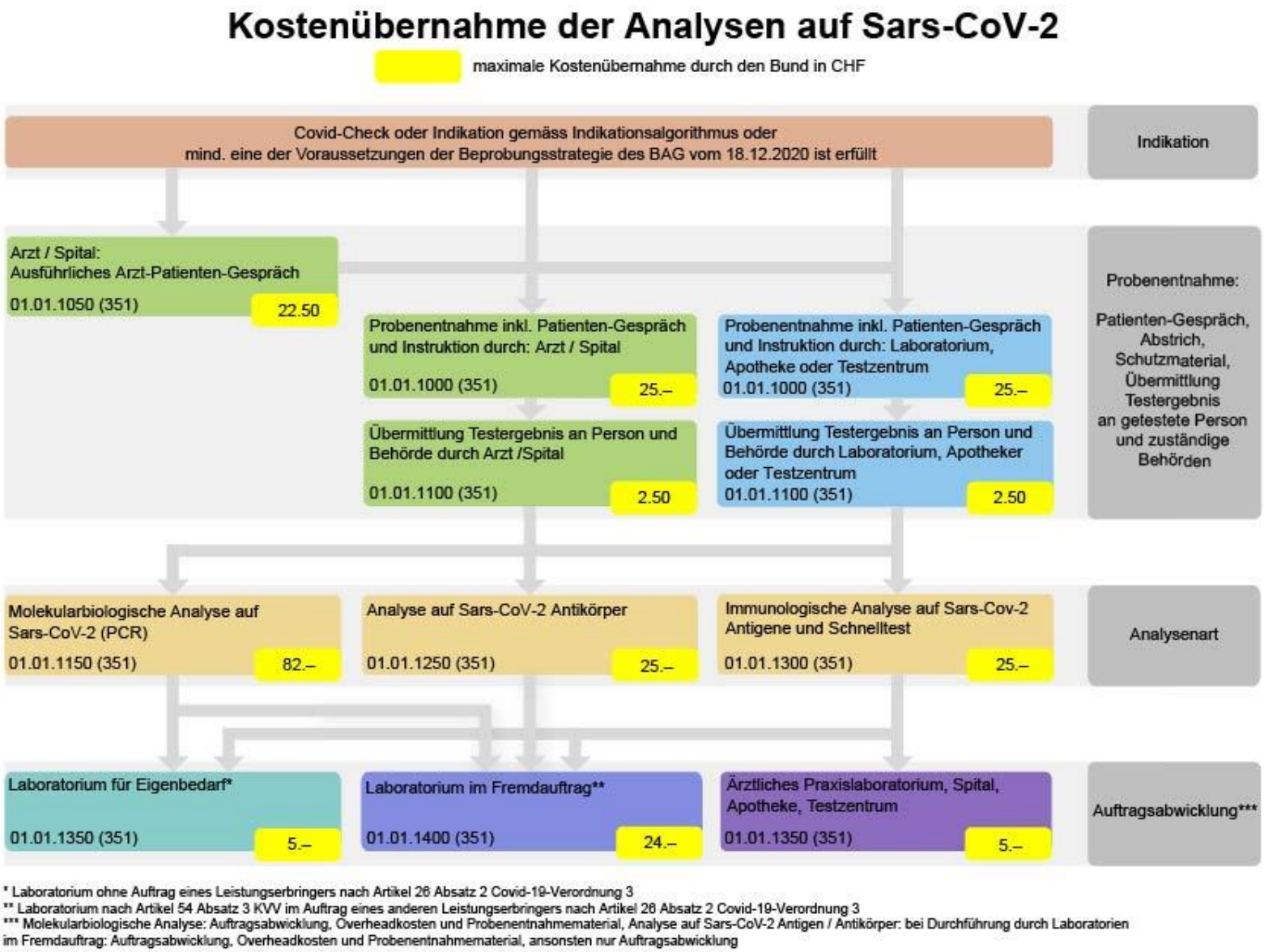

Fig. 2: Assunzione dei costi dell'analisi per il SARS-CoV-2 (la versione italiana seguirà più tardi)

Ulteriori informazioni:
Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen-krankenversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

4 Spese delle analisi per il SARS-CoV-2 non assunte dalla Confederazione

Le **spese delle analisi** (e delle prestazioni correlate), **eseguite al di fuori dei criteri di prelievo di campioni dell'UFSP non assunte dalla Confederazione** e quindi sono a carico della persona / dell'istituzione che le richiede. Queste spese non sono assunte nemmeno dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal, e quindi devono essere fatturati al richiedente o mandante (p. es. al datore di lavoro) con la menzione «Analisi per il SARS-CoV-2 su persone che non soddisfano i criteri di prelievo di campioni». Per la fatturazione da parte dei fornitori di prestazioni ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 dell'ordinanza 3 COVID-19, ad esempio a carico del richiedente o del datore di lavoro (paganti in proprio), devono essere applicate le posizioni tariffali definite dai partner tariffali. Nel caso dei paganti in proprio, l'importo massimo può differire dai contributi definiti dalla Confederazione[20]. I richiedenti o mandanti devono essere informati del fatto che queste spese non sono coperti né dalla Confederazione né dalle casse malati.

Con l'adeguamento dell'ordinanza 3 COVID-19, adottato il 21 dicembre 2020, il Consiglio federale autorizza l'impiego dei test rapidi per il SARS-CoV-2 al di fuori dei criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 18 dicembre 2020, per estendere le possibilità di sottoporsi a un test anche ad altre cerchie di persone (p. es. contatti stretti di persone particolarmente a rischio, partecipanti a manifestazioni). Il risultato di un test rapido rispecchia soltanto una situazione momentanea e non può sostituire le regole di igiene e di comportamento e i piani di protezione. Per l'esecuzione di test rapidi per il SARS-CoV-2 al di fuori dei criteri di prelievo di campioni dell'UFSP, le strutture interessate devono rispettare le stesse condizioni previste per l'impiego nell'ambito di detti criteri[21]. Tuttavia, la struttura responsabile deve permettere il prelievo di campioni per un'analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 a conferma della diagnosi in caso di risultato positivo oppure indicare le possibilità esistenti. Invece dei criteri di prelievo di campioni dell'UFSP, fa stato il promemoria per l'impiego dei test rapidi al di fuori dei criteri di prelievo di campioni dell'UFSP[22].

Le analisi effettuate al di fuori dei criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP non sono soggette all'obbligo di dichiarazione. Se un test rapido per il SARS-CoV-2 ha esito positivo, occorre eseguire immediatamente sul posto il prelievo per l'analisi di biologia molecolare (p. es. PCR) per confermare il risultato. L'analisi biomolecolare di conferma successiva a un test rapido per il SARS-CoV-2 con esito positivo al di fuori dei criteri di prelievo di campioni dell'UFSP rientra tra i criteri di sospetto, di prelievo di campioni e di dichiarazione dell'UFSP del 18 dicembre 2020 e pertanto le spese dell'analisi di conferma sono assunte dalla Confederazione. Le analisi di conferma con esito positivo sono soggette all'obbligo di dichiarazione.

5 Attuazione tecnica

5.1 Fatturazione

Il fornitore di prestazioni trasmette all'assicuratore competente (assicuratore malattie, assicurazione militare) o all'istituzione comune LAMal la fattura corredata del numero RCC (registro dei codici creditori). In virtù dell'articolo 26*a* capoverso 1 dell'ordinanza 3 COVID-19, i fornitori di prestazioni secondo l'articolo 26 capoverso 2 inviano all'assicuratore la fattura per le prestazioni secondo l'allegato 6 al più tardi sei mesi dopo la fornitura delle prestazioni. Il Cantone è tenuto a richiedere a SASIS SA un numero RCC per i centri di test autorizzati dal Cantone e quelli gestiti direttamente da esso o su suo incarico, ed è responsabile dell'impiego di questo numero RCC per la fatturazione agli assicuratori interessati[23]. Le posizioni tariffali per le prestazioni di prelievo del campione e per l'analisi di

[20] Cfr. tariffario pandemia del 21 dicembre 2020, consultabile su: www.bag.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie / Insorgenze e malattie attuali / Coronavirus / Regolamentazioni dell'assicurazione malattie

[21] Per ulteriori informazioni cfr. cap. 2.4 (Test rapidi per il SARS-CoV-2)

[22] Cfr. il documento Promemoria sull'impiego dei test rapidi al di fuori dei criteri di prelievo dell'UFSP del 18 dicembre 2020, consultabile su: www.bag.admin.ch > Malattie > Malattie infettive > focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Informazioni per i professionisti della salute > Documenti

[23] Per ulteriori informazioni cfr. cap. 5.3 (Verifica del diritto di fatturazione).

laboratorio devono essere indicate singolarmente nella fattura e fatturate separatamente mediante le apposite voci dal fornitore di prestazioni interessato; ciò significa che le fatture non devono contenere prestazioni al di fuori di quelle previste dal codice tariffale 351. L'assicuratore competente è quello presso il quale la persona sottoposta al test è assicurata contro le malattie. Per le persone che non sono assicurate in Svizzera è competente l'istituzione comune ai sensi dell'articolo 18 LAMal.

La fatturazione da parte dei fornitori di prestazioni è effettuata in forma standardizzata secondo l'articolo 26*a* capoverso 1 dell'ordinanza 3 COVID-19 con le indicazioni amministrative e mediche di cui all'articolo 59 OAMal direttamente all'assicuratore competente o all'istituzione comune LAMal[24] secondo il sistema del terzo pagante ai sensi dell'articolo 42 capoverso 2 LAMal. La persona sottoposta al test non sostiene **alcuna partecipazione ai costi** per le prestazioni previste dall'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19. Il medico o il mandante di un'analisi è tenuto a comunicare ai laboratori i numeri di assicuratore e di assicurato, al fine di permettere la fatturazione per via elettronica.

Le fatture vanno inviate di preferenza per via elettronica (standard di fattura vigente «General Invoice Request» del Forum Datenaustausch).

A ulteriori accertamenti o prestazioni non funzionali al prelievo di campioni per il SARS-CoV-2 ed effettuati durante la consultazione sul coronavirus o in conseguenza di quest'ultimo (p. es. terapia contro l'infezione da SARS-CoV-2) si applica la relativa legge pertinente (LAMal, LAINF, LAM, LAI). È dovere del fornitore di prestazioni informare la persona non appena insorgono costi che non rientrano nell'importo forfettario coperto dalla Confederazione e che determinano quindi spese supplementari (p. es. partecipazione ai costi) per il paziente. Tali prestazioni devono essere fatturate dal fornitore di prestazioni separatamente dall'analisi, conformemente alle disposizioni vigenti sancite dalle relative leggi federali.

Nel periodo di validità dell'ordinanza 3 COVID-19 (fino al 31 dicembre 2021) la posizione 3186.00 dell'allegato 3 dell'ordinanza del DFI del 29 settembre 1995[25] sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni, OPre) non può essere fatturata (art. 26*a* cpv. 2 ordinanza 3 COVID-19).

[24] I test ordinati dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) sono fatturati direttamente allo Stato maggiore dell'esercito (SMEs)
[25] RS 832.112.31

5.2 Tariffe e posizioni tariffali previste per i fornitori di prestazioni (valide dal 21 dicembre 2020)[26]

Le seguenti tariffe e posizioni tariffali possono essere utilizzate soltanto per i test che soddisfano i requisiti della strategia di prelievo di campioni dell'UFSP. Per le analisi effettuate al di fuori della strategia di prelievo di campioni dell'UFSP devono essere utilizzate le tariffe per i paganti in proprio e le fatture devono recare la menzione «Analisi per il SARS-CoV-2 su persone che non soddisfano i criteri di prelievo di campioni». In tal caso, l'importo massimo può differire dai contributi definiti dalla Confederazione[27].

Sottocapitolo	Codice Posizione tariffale	Prestazione	Fornitore della prestazione	Non cumulabile con (posizioni)	Cumulabile con (posizioni)	Limitazione	Valore [CHF]
Prelievo del campione	351 01.01.1000	Importo forfettario compreso il prelievo del campione, il tampone e/o il prelievo del sangue (o prelievo di un altro campione validato), il materiale di protezione e il colloquio con il paziente	Studio Medico, ospedale, laboratorio, farmacia, centro di test			1/paziente/giorno	25
Medico	351 01.01.1050	Importo forfettario per il colloquio dettagliato medico-paziente	Studio medico,[28] ospedale			1/paziente/giorno	22.5
Invio	351 01.01.1100	Invio del risultato del test alla persona testata e dichiarazione clinica all'autorità	Studio medico, ospedale, laboratorio, farmacia, centro di test			1/paziente/giorno	2.5

[26] Per la fatturazione delle analisi per il Sars-CoV-2 effettuate prima del 21 dicembre 2020, fanno fede le schede informative precedenti, consultabile su: www.bag.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie / Insorgenze e malattie attuali / Coronavirus / Regolamentazioni dell'assicurazione malattie.

[27] Cfr. tariffario pandemia del 21 dicembre 2020, consultabile su: www.bag.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie / Insorgenze e malattie attuali / Coronavirus / Regolamentazioni dell'assicurazione malattie.

[28] Se un medico svolge il colloquio dettagliato medico-paziente in un centro di test, la fatturazione deve essere effettuata con il numero RCC del medico.

Ulteriori informazioni:
Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen-krankenversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.

Analisi	351 01.01.1150	Analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2	Ospedale, laboratorio			1/paziente/giorno	82
Analisi	351 01.01.1250	Analisi immunologica per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2	Ospedale, laboratorio			1/paziente/giorno	25
Analisi	351 01.01.1300	Analisi immunologica degli antigeni SARS-CoV-2 e test rapidi per la rilevazione diretta del SARS-CoV-2 (p. es. test antigenico rapido)	Studio medico, ospedale, laboratorio, farmacia, centro di test			1/paziente/giorno	25
Disbrigo dell'incarico	351 01.01.1350	Importo forfettario in caso di propri bisogni per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione	Studio medico, ospedale, laboratorio, farmacia, centro di test	Non cumulabile con 01.01.1400 importo forfettario in caso di incarico di terzi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione	Fatturabile solo con un'analisi	1/paziente/giorno	5
Disbrigo dell'incarico	351 01.01.1400	Importo forfettario in caso di incarico di terzi per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione	Laboratorio	Non cumulabile con 01.01.1350 importo forfettario in caso di propri bisogni per il disbrigo dell'incarico, i costi generali e il materiale necessario per il prelievo del campione	Fatturabile solo con un'analisi	1/paziente/giorno	24

5.3 Verifica del diritto di fatturazione

I seguenti fornitori di prestazioni ai sensi della LAMal sono autorizzati di principio a fornire e fatturare prestazioni relative alle analisi per il SARS-CoV-2 e non devono essere autorizzati dai Cantoni né essere annunciati alla SASIS SA:

- medici[29];
- farmacisti;
- ospedali;
- laboratori ai sensi dell'articolo 54 capoverso 3 OAMal e laboratori d'ospedale ai sensi dell'articolo 54 capoverso 2 OAMal in possesso di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 LEp.

Per gli altri fornitori di prestazioni e centri di test (gestiti dal Cantone o su suo incarico) che effettuano analisi per il SARS-CoV-2 al di fuori di sistemi chiusi, i Cantoni devono richiedere un **nuovo numero RCC / GLN**, anche se il fornitore in questione possiede già un numero RCC abituale (questa regola si applica p. es. a Spitex e alle case di cura). I Cantoni richiedono il nuovo numero RCC per le strutture aventi diritto direttamente alla SASIS SA[30].

A partire dal 23 dicembre 2020, la tariffa pandemia 351 è ammessa soltanto per i generi di partner di livello superiore Medici, Ospedali, Laboratori e Farmacie. Per gli altri fornitori di prestazioni e i centri di test (gestiti dal Cantone o su suo incarico), gli assicuratori garantiscono il controllo del diritto di fatturazione per il genere di partner di livello superiore «Altri emittenti di fatture». Gli assicuratori sono liberi di scegliere il tipo di controllo: sono ammessi controlli totalmente automatizzati (verifica del diritto mediante ricerca al momento dell'adesione al contratto V1), semiautomatizzati (p. es. deposito del numero RCC autorizzato come regola) o manuali (mediante consultazione dei dati). La SASIS SA mette anche a disposizione sul proprio sito web un elenco dei centri di test autorizzati.

5.4 Controllo delle fatture

Gli assicuratori e l'istituzione comune LAMal controllano i seguenti punti delle fatture:

- autorizzazione del fornitore di prestazioni a fatturare (sulla base del numero RCC/GLN, cfr. art. 26 cpv. 2 dell'ordinanza 3 COVID-19);
- rispetto degli importi forfettari (importi fissati nell'allegato 6 dell'ordinanza 3 COVID-19);
- fatturazione della stessa analisi al massimo una volta al giorno per persona;
- assenza nella fattura di posizioni diverse dagli importi forfettari previsti.

Se i requisiti legali relativi alla fatturazione non sono soddisfatti, la fattura viene rinviata al fornitore di prestazioni e l'importo non viene saldato. Il fornitore di prestazioni ha l'onere della prova. Di conseguenza, deve correggere la fattura e rinviarla.

5.5 Comunicazione all'UFSP

A cadenza trimestrale, all'inizio dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, gli assicuratori o l'istituzione comune LAMal comunicano all'UFSP il numero di analisi che hanno rimunerato ai fornitori di prestazioni ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 dell'ordinanza 3 COVID-19 e l'importo rimunerato (cfr. art. 26*a* cpv. 5 ordinanza 3 COVID-19). Gli uffici di revisione esterni degli assicuratori e dell'istituzione comune verificano a cadenza annuale queste comunicazioni. Controllano anche se gli assicuratori e l'istituzione comune dispongono di controlli adeguati per verificare se i fornitori di prestazioni hanno fatturato

[29] In virtù dell'articolo 36 LAMal, autorizzati i medici titolari del diploma federale che dispongono di un perfezionamento riconosciuto dal Consiglio federale. I dentisti sono equiparati ai medici soltanto per le prestazioni di cui all'articolo 31 LAMal (cure dentarie); pertanto, non possono eseguire analisi per il SARS-CoV-2 né prestazioni correlate a spese della Confederazione;

[30] In caso di domande e per ulteriori ragguagli, si prega di rivolgersi al seguente indirizzo: zsr-b2b@sasis.ch

correttamente le loro prestazioni secondo le direttive stabilite e presentano rapporto al riguardo all'UFSP.

L'UFSP può esigere dagli assicuratori e dall'istituzione comune informazioni supplementari sugli importi rimunerati a ogni fornitore di prestazioni ai sensi dell'articolo 26 capoverso 2 dell'ordinanza 3 COVID-19. Queste informazioni devono consentire di controllare se i fornitori di prestazioni hanno adempiuto i loro obblighi, e in particolare gli obblighi di dichiarazione ai sensi dell'articolo 12 LEp.

6 Entrata in vigore

La presente scheda informativa sostituisce quella del 2 novembre 2020 intitolata «Nuova malattia COVID-19 (coronavirus): disciplinamento dell'assunzione dei costi dell'analisi per il SARS-CoV-2 e delle prestazioni mediche correlate» ed entra in vigore il 21 dicembre 2020.

Ulteriori informazioni:
Ufficio federale della sanità pubblica, unità di direzione Assicurazione malattia e infortunio, leistungen-krankenversicherung@bag.admin.ch, www.bag.admin.ch
La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco, francese e inglese.